

§ 50. - D.P.R. 19 giugno 1979 n. 348. Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (estratto).

Art. 65. La regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del Governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.

In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo (1).

(1) Art. 47, secondo comma, L. cost. 26 febbraio 1948 n. 3:

“Egli [il Presidente della Giunta regionale] interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione”.

Art. 66. Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.

Art. 67. Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.